

# REGIONE SICILIA

LEGGE 18 novembre 2024, n. 27

Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme.

(GU n.19 del 10-5-2025)

Capo I

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - del 20 novembre 2024 n. 51).

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 dopo la parola «insediate» sono aggiunte le parole «, nonche' al fine di limitare il ricorso alle procedure espropriative».

Art. 2

Modifiche all'art. 14 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. Al comma 5 dell'art. 14, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:

«f-bis) gestisce le procedure per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici.».

Art. 3

Modifiche all'art. 25 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. All'art. 25 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola «adozione» e' sostituita dalla seguente «approvazione»;

b) alla lettera r) del comma 3 le parole «con particolare riguardo a quelle di tipo commerciale» sono soppresse.

Art. 4

Modifiche all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «e lo studio archeologico, redatto» sono aggiunte le parole «su scala locale»;

b) dopo le parole «dalla richiesta da parte del comune.» e' aggiunto il seguente periodo «Il predetto studio archeologico puo' essere, altresì, redatto da professionista di comprovata esperienza.».

2. Al comma 8 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 e successive modificazioni, le parole «e per estratto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana» sono soppresse.

3. Il comma 11 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:

«11. Il progetto di PUG, con i relativi elaborati ed allegati, compreso il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica, e' messo a disposizione degli enti e soggetti convocati mediante pubblicazione nel sito web del comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la conferenza. Negli stessi termini e con le stesse modalita' e' pubblicato un avviso al pubblico di cui agli articoli 13, comma 5, e 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Entro 45 giorni dalla sua pubblicazione chiunque puo' prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.».

4. Al comma 13 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «sessanta» e' sostituita dalla parola «novanta»;

b) la parola «trenta» e' sostituita dalla parola «quarantacinque»;

c) le parole «entro quindici» sono sostituite dalle parole «entro trenta».

5. Al comma 16 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 e successive modificazioni la parola «sessanta» e' sostituita dalla parola «quarantacinque».

6. Dopo il comma 17 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente:

«17-bis. A seguito delle modifiche, che possano produrre effetti sull'ambiente, intervenute nella Conferenza di pianificazione di cui al comma 17, il responsabile del procedimento provvede, previo aggiornamento del rapporto ambientale, alla ripubblicazione del Piano nel rispetto dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e successivamente a convocare la Conferenza di pianificazione nell'ambito della quale acquisire un nuovo parere, ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, prima della trasmissione del Piano per l'approvazione da parte del consiglio comunale, ai sensi del comma 18.».

7. Al comma 18 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 e successive modificazioni dopo le parole «comma 17» sono inserite le parole «o al comma 17-bis».

#### Art. 5

Modifiche all'art. 30 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «sulle quali il PUG» sono inserite le parole «o lo strumento urbanistico generale»;

b) le parole «, previa perimetrazione da approvarsi da parte del consiglio comunale se non prevista dal PUG» sono soppresse;

c) le parole «di cui all'art. 31» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 26».

2. Al comma 3, alinea, dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «comune,» sono inserite le parole «redatta sulla base di una convenzione tipo approvata dal consiglio comunale,»;

b) dopo la parola «decadenza» sono aggiunte le parole «del PPA».

3. Al comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «Ove il PUG» sono inserite le parole «o lo strumento urbanistico generale»;

b) dopo le parole «previste dal PUG» sono inserite le parole «o dallo strumento urbanistico generale».

4. Al comma 5 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «dalla data di approvazione» sono sostituite dalle parole «dalla data di stipula della convenzione»;

b) dopo le parole «ulteriori cinque anni» sono inserite le parole «, dal responsabile dell'area tecnica del comune,»;

c) dopo le parole «vincolo scaduto» sono inserite le parole «, se previste dallo strumento urbanistico generale,».

5. Al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020 dopo le parole «zone disciplinate dal PPA» sono aggiunte le parole «di iniziativa pubblica».

6. Al comma 9 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020, le parole «singoli titoli abilitativi» sono sostituite dalle parole «il rilascio dei singoli titoli abilitativi di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni,».

7. Al comma 10 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020 le parole «, ferma restando la necessita' di formalizzare apposita convenzione per la quale e' esclusa l'approvazione in consiglio comunale» sono soppresse.

8. Al comma 11 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020 le parole da «se per documentati motivi,» fino a «10 mila metri quadrati» sono sostituite dalle parole «per documentati motivi, e' ammessa un'estensione inferiore a 10 mila metri quadrati fino a mille metri quadrati. In tal caso le aree da cedere al comune saranno calcolate a norma di legge, in riferimento all'effettiva estensione del PPA».

9. Al comma 13 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020 le parole «e h)» sono sostituite dalle parole «, h), l) e m)».

10. Al comma 14 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a), b), d), e), f), e g) sono abrogate;

b) alla lettera h) le parole «e della legge regionale 10 luglio 2015, n. 13 e successive modificazioni» sono soppresse.

#### Art. 6

Modifiche all'art. 31 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «conformi al PUG» sono aggiunte le parole «o allo strumento urbanistico generale vigente,»

b) dopo le parole «varianti al PUG» sono aggiunte le parole «o allo strumento urbanistico generale vigente,».

2. Al comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea, dopo la parola «PUG» sono aggiunte le parole «o allo strumento urbanistico generale vigente,»

b) alla lettera e), dopo la parola «PUG» sono aggiunte le parole «o nello strumento urbanistico generale vigente».

3. Al comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2020 dopo la parola «PUG» sono aggiunte le parole «o strumenti urbanistici generali vigenti».

4. Il comma 5 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2020 e' sostituito dal seguente:

«5. Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla consegna del progetto definitivo del PPA, di iniziativa sia pubblica, sia privata, sia mista, conforme al PUG o allo strumento urbanistico

generale vigente, pubblica l'avvio del procedimento di formazione dei PPA, nonché il progetto di PPA con tutta la documentazione, mediante avviso sul sito ufficiale del comune. Nell'avviso è indicato il nome del responsabile unico del procedimento.».

5. Al comma 6 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole «entro trenta giorni dalla consegna del progetto definitivo del PPA,» sono sostituite dalle parole «decorso trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 5,»;

b) le parole «propone l'indizione, o avendone la competenza,» sono soppresse;

c) dopo le parole «indice la Conferenza di pianificazione» sono inserite le parole «prevista dall'art. 10»;

d) le parole da «Alla Conferenza possono altresì essere invitati a partecipare» fino a «data fissata per la Conferenza» sono soppresse.

6. Dopo il comma 6 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2020 è inserito il seguente:

«6-bis. Alla Conferenza di pianificazione per la valutazione dei PPA conformi al PUG o allo strumento urbanistico vigente, non partecipa il rappresentante del Dipartimento regionale dell'urbanistica. L'Autorità competente in materia ambientale partecipa, previa attivazione da parte del responsabile unico del procedimento della procedura ex art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, soltanto nel caso in cui lo strumento urbanistico generale vigente non sia già dotato di autorizzazione ambientale VAS ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni.».

7. Il comma 7 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente:

«7. Entro dieci giorni dalla chiusura dei lavori della Conferenza, il responsabile unico del procedimento trasmette alla Giunta comunale, per l'approvazione, il progetto di PPA su cui è stato raggiunto l'accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 11. Qualora la Giunta comunale ometta o non è in grado di approvare il PPA per mancanza di numero legale o per incompatibilità da parte di componenti della stessa, può essere nominato un commissario ad acta ai sensi dell'art. 48.».

8. Al comma 8 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «dall'adozione da parte del consiglio comunale» sono sostituite dalle parole «dall'approvazione da parte della giunta comunale,»;

b) le parole «dell'avviso di adozione» sono sostituite dalle parole «dell'avviso di approvazione»;

c) le parole «e su almeno un quotidiano a diffusione regionale» sono soppresse;

d) le parole da «e al deposito presso» fino a «opposizioni» sono soppresse.

9. Il comma 9 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente:

«9. Il PPA acquista efficacia dalla data di stipula della convenzione di cui all'art. 30, comma 3. Il PPA, insieme a tutta la documentazione prodotta, è depositato presso il comune.».

10. I commi 11 e 12 dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2020 sono abrogati.

#### Art. 7

Norme per il contenimento del degrado edilizio e del consumo di suolo e per favorire la riqualificazione urbana.

1. Dopo l'art. 33 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis (Norma per il contenimento del degrado edilizio e del consumo di suolo). - 1. La Regione, al fine di contrastare il degrado edilizio e contenere il consumo del suolo, in coerenza con i principi sanciti dalla legislazione europea e nazionale, favorisce interventi di riqualificazione urbana e periurbana che prevedono la demolizione parziale o integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica con il ripristino del suolo naturale o seminaturale in qualsiasi area del territorio.».

#### Art. 8

Modifiche all'art. 35 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. Al comma 4 dell'art. 35 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 dopo le parole «forma diretta» sono aggiunte le parole «, prevedendo opportune aree dove allocare i diritti edificatori dei proprietari delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrologici e sismici apposti successivamente all'acquisto della proprietà».

#### Art. 9

Modifiche all'art. 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. All'art. 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «o trasformazione» sono sostituite dalle parole «, trasformazione e/o conservazione»;

b) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) le distanze di cui alla lettera f) non si applicano per gli insediamenti produttivi non classificabili insalubri ai sensi della normativa vigente, realizzati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale per la realizzazione delle attività connesse all'agricoltura ai sensi dell'art. 2135 del codice civile che prevedano la contestuale realizzazione di un punto vendita aziendale.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevalgono sulle disposizioni delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali.».

## Art. 10

Ampliamento di edifici esistenti ad uso diverso  
dall'abitazione

1. Dopo l'art. 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni e' inserito il seguente:

«Art. 37-bis (Ampliamento di edifici esistenti ad uso diverso dall'abitazione). - 1. Previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, per opifici esistenti regolarmente autorizzati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi, per singolo permesso di costruire, ampliamenti strumentali all'attivita' produttiva esistente, nella misura massima del 20 per cento della superficie coperta, da localizzare esclusivamente nelle aree di pertinenza dell'opificio industriale, nel rispetto delle lettere b), c), e), f) del comma 2, dell'art. 37, a condizione che siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che favoriscono l'efficientamento energetico dell'attivita' produttiva e rispettino il principio di invarianza idraulica.

2. I nuovi interventi in ampliamento sono da considerarsi estensione del manufatto principale, e possono essere costituiti da capannoni, fabbricati per locali destinati al processo produttivo vero e proprio, uffici, spogliatoi, mense, portinerie, impianti tecnici e tutto quanto necessario ad assicurare la continuita' e lo sviluppo del processo produttivo.

3. L'altezza massima dei fabbricati in estensione e' fissata in metri 20,00, fatta eccezione per le strutture degli impianti tecnologici e silos.».

## Art. 11

Modifiche all'art. 41 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. All'art. 41 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Nell'ambito della formazione dei piani urbanistici generali, i comuni prevedono aree destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico delle strutture di loro proprieta' e/o gestite dall'ente locale nel rispetto delle norme vigenti.».

## Art. 12

Modifiche all'art. 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. All'art. 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il commissario ad acta e' scelto fra i funzionari direttivi dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o tra i dirigenti dell'amministrazione della regione o dello Stato, aventi comprovata professionalita' tecnica in materia urbanistica, in servizio o in quiescenza. Al commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l'attivita' sostitutiva, e' riconosciuta un'indennita' di carica e di responsabilita' di cui all'art. 24, comma 2-bis, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni. La determinazione dell'indennita' di carica e di responsabilita' da attribuire al commissario ad acta insediatosi presso gli enti locali e' stabilita con decreto dell'assessore regionale del territorio e dell'ambiente.

1-ter. Gli oneri relativi ai commissari ad acta di cui al comma 1-bis sono a totale carico dei bilanci degli enti locali inadempienti.»;

b) il comma 3 e' abrogato.

## Art. 13

Modifiche all'art. 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, le parole «su ogni attivita' inerente alla materia urbanistica ed edilizia delegata dal giudice del Tribunale amministrativo regionale o del CGA nonche'» sono soppresse.

## Art. 14

Modifiche all'art. 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. All'art. 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. I comuni che non hanno provveduto ad adottare il Piano regolatore generale alla data del 31 dicembre 2025 sono tenuti ad avviare le procedure per la redazione del piano urbanistico generale (PUG).»;

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'adozione del PTR le citta' metropolitane, i liberi consorzi comunali e i comuni, singoli o associati, possono procedere all'approvazione dei rispettivi piani urbanistico territoriali.».

## Capo II

Recepimento del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105

## Art. 15

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni dopo la lettera af) sono aggiunte le

seguenti lettere:

«af-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microareazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici e avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;

af-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.».

2. All'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 16/2016 e successive modificazioni sono soppresse le parole «Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.»

3. All'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 16/2016 e successive modificazioni le parole «doppio del costo di produzione» sono sostituite dalle parole «triplo del costo di produzione» e le parole «e pari al doppio del valore venale» sono sostituite dalle parole «e pari al triplo del valore venale».

#### Art. 16

Recepimento degli articoli 34-ter, 36 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. Nella regione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni.

#### Art. 17

Recepimento decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105.

1. Nella regione trovano applicazione le seguenti disposizioni contenute nel decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105:

a) le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 5, secondo e quarto periodo, all'art. 34-ter e all'art. 36-bis, commi 5 e 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute di cui all'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo art. 44-bis, comma 5, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico;

b) fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili del COVID-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità;

c) per le finalità di cui alla lettera b), gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni. Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di richiedere in qualsiasi momento la rimozione delle strutture, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell'opera

alle prescrizioni e ai requisiti di cui alla lettera b);

d) nella comunicazione di cui alla lettera c), primo periodo, sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui alla lettera b) ed e' altresì indicata l'epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui alla lettera e);

e) al fine di provare l'epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico allega la documentazione di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;

f) l'applicazione delle disposizioni contenute nelle lettere b), c), d) ed e) non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dall'attuazione delle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 18

##### Norme finali e di coordinamento

1. Nella regione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4 del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105.

#### Art. 19

##### Abrogazione di norme

1. E' abrogato l'art. 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.

### Capo III

#### Modifiche di norme

#### Art. 20

##### Modifiche di norme

1. Alla legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 35 comma 2, lettera ooooo) le parole «ai comuni del» sono soppresse;

b) gli interventi di cui all'allegato 4 dell'art. 39 sono trasferiti all'allegato 1 dell'art. 36;

c) il progetto Wanted dell'associazione Extroart e' trasferito dall'allegato 7 di cui all'art. 42 all'allegato 5 di cui all'art. 40;

d) il progetto di promozione delle attività di cooperazione internazionale di mobilità e inclusione dell'associazione Euro-Mediterranean Association of exchange volunteers events di Favara e' trasferito dall'allegato 7 di cui all'art. 42 all'allegato 5 di cui all'art. 40;

e) all'allegato 9 la parola «Quintolos» e' sostituita dalla parola «Quintosol»;

f) l'intervento in favore del consorzio Irrigazione Briga Bottesco di Messina e' trasferito dall'allegato 6 di cui all'art. 41 all'allegato 2 di cui all'art. 37;

g) gli interventi in favore dei Comuni di Saponara, Valledolmo e Isnello di cui all'allegato 7 dell'art. 42 sono trasferiti all'allegato 1 di cui all'art. 36;

h) all'allegato 7 di cui all'art. 42, relativamente al beneficiario IPAB Casa del Fanciullo di Carini, le parole «Interventi di promozione e assistenza sociale finalizzati al contrasto del rischio di esclusione sociale e la» sono soppresse; e, dopo le parole «alfabetizzazione digitale» sono aggiunte le parole «mediante l'acquisto e messa in funzione di hardware e software»;

i) il comma 7 dell'art. 26 e' sostituito dal seguente:

«7. Per le finalità di cui alla lettera cc) del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2024 la spesa di 78 migliaia di euro, e' altresì autorizzata la spesa di 20 migliaia di euro in favore della stessa fondazione per la realizzazione della «Giornata mondiale della salute mentale»;

l) al comma 3 dell'art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la parola «, Catania» e' soppressa;

2) dopo le parole «della presente legge» sono inserite le parole «e al Comune di Catania, completato il quinquennio del bilancio stabilmente riequilibrato, anche qualora l'OSL non abbia ancora ultimato la liquidazione della massa passiva,»;

3) le parole «nei predetti piani» sono sostituite dalle parole «nei piani di riequilibrio»;

m) all'allegato 1, di cui all'art. 36, alla voce «Intervento» laddove ricorra la locuzione «Equilibrio di bilancio» e' sostituita dalle parole «Finalità istituzionali»;

n) all'allegato 9 di cui all'art. 44 alla voce «Destinatario» la parola «Asociazioni» e' sostituita dalla parola «Associazioni»; alla voce «Intervento» la parola «2TUR» e' sostituita dalla parola «Contributi per acquisto di attrezzature per l'esercizio di attività per sportivi diversamente abili»;

o) all'allegato 7 di cui all'art. 42, relativo all'intervento in

favore del Comune di Camporotondo Etneo, la finalita' «Interventi in favore delle famiglie e per l'inclusione sociale dei soggetti fragili e vulnerabili» e' sostituita dalla finalita' «Acquisto di un mini bus da destinare al trasporto rivolto al sostegno delle famiglie, agli anziani ed ai minori al fine di favorire l'inclusione sociale dei soggetti fragili e vulnerabili»;

p) l'intervento in favore della Guardia costiera ausiliaria Regione Sicilia ODV di Licata prevista all'allegato 3 di cui all'art. 38 e' trasferito come di seguito modificato all'allegato 7 di cui all'art. 42:

	Realizzazione e gestione, tramite il
	centro operativo GCA isole Eolie, di
	un centro di recupero e studi delle
	tartarughe marine e delle altre
	specie minacciate a Lipari (ME) in
	collaborazione scientifica con il
	Cretam (Centro di recupero tartarughe
	marine) dell'Istituto zooprofilattico
	della Sicilia, Adelmo Mirri, anche
	finalizzato al recupero ed
	all'assistenza delle categorie
	fragili, in condizioni di svantaggio
Alla Guardia Costiera	e/o con disturbi psicologici,
ausiliaria Regione	dell'apprendimento o della
Sicilia ODV di Licata	personalita'.

q) all'allegato 11 di cui all'art. 46 «il beneficiario "A.N.P.A.S. Sicilia"» e' sostituito con «Missione di Speranza e Carita' ONLUS» e le parole «La costituzione sul territorio siciliano della rete degli» sono sostituite dalle parole «Contributo per gli»;

r) all'art. 1, comma 3, dopo le parole «a copertura delle passivita' inserite nei piani di riequilibrio» sono aggiunte le parole «e/o per far fronte alle minori capacita' di spesa dei comuni sottoposti ai predetti piani»;

s) all'allegato 5 di cui all'art. 40 il destinatario «associazione Gestis di Catania» e' sostituito dal destinatario «Associazione C&M di Giarre» ;

t) l'art. 39 e' abrogato;

u) all'allegato 8, di cui all'art. 43 le parole «Comune di Ali Superiore», contenute nella colonna denominata «Destinatario» sono sostituite dalle parole «Comune di Ali Terme»;

v) alla tabella 1 sostituire l'oggetto con «Lavori di manutenzione e restauro della vasca e dell'opera Fontana del vino e area adiacente».

2. Le iniziative di cui agli articoli 26, 36, 38, 40, 42 e 44 della legge regionale n. 25/2024 devono essere avviate entro l'esercizio finanziario 2024 e rendicontate entro il 30 giugno 2025.

3. Al comma 3-bis dell'art. 23 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, le parole «30 aprile 2024» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2024».

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, le parole «ai comuni capofila GAL», sono sostituite dalle parole «ai comuni nel cui territorio ha la sede legale un gruppo di azione locale (GAL)».

5. Al punto n. 32 della tabella I di cui all'art. 20 della legge regionale n. 3/2024 le parole «Comune di Vittoria» sono sostituite dalle parole «Libero consorzio comunale di Ragusa».

6. Al punto 16 della tabella III di cui all'art. 25 della legge regionale n. 3/2024 nella sezione «Oggetto» le parole «Pardo di Trapani» sono sostituite dalle parole «I teatri Sollima e Impero di Marsala».

#### Art. 21

##### Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 6 le parole «in una domenica compresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle parole «in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025»;

b) al comma 1 dell'art. 51 le parole «da svolgersi in una domenica compresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024 ai sensi del comma 1 dell'art. 6, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025,» sono sostituite dalle parole «da svolgersi in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 ai sensi del comma 1 dell'art. 6, e comunque non oltre il 30 giugno 2025,».

2. Le elezioni indette con decreto del Presidente delle Regione n. 551/Gab del 1° ottobre 2024 sono annullate.

#### Art. 22

##### Entrata in vigore

1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 novembre 2024.

SCHIFANI

Assessore regionale  
per il territorio e l'ambiente  
Savarino

(Omissis).